



*Città di Chioggia* città d'arte

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMBIENTE

Calle N. Marangoni 98

(tel. 041/5534046-041.5534036 - fax 041.5534036)

Resp. del Procedimento: Dott. Paolo Spagna

Resp. dell'Istruttoria: Dott. Paolo Spagna

Prot. n.

Chioggia,

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ORARIO EX DEL. C.C. n.132/2004.**

Ditta FRISO Ennio  
Via Amendola 467 - Loc. B.go S. Giovanni  
30015 - **CHIOGGIA**

e p.c. Spett.le AUSSL n.14 Chioggia  
Via M. Marina  
30015 - SOTTOMARINA di CHIOGGIA  
PEC: [asl14@pecveneto.it](mailto:asl14@pecveneto.it)

Ai COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
SEDE

**IL SINDACO**

**Vista** la richiesta, prot. n. 29841 del 25.06.2014, presentata dal Sig. Friso Ennio, titolare del permesso di costruire n. 121/2013, Via Amendola 467 - Loc. B.go S. Giovanni - Chioggia, tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di orario previsti dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per l'utilizzo di attrezzature e macchinari nel cantiere a fini geotermici in Via Amendola 467, a B.go S. Giovanni - Chioggia;

**Preso atto** che tale richiesta di deroga è relativa al seguente orario di lavoro: dalle ore 12,30 alle ore 14,30, dal giorno 02.07.2014 al 18.07.2014, sabati esclusi;

**Vista**, la documentazione prodotta in allegato alla richiesta di autorizzazione in deroga ai rumori dal Sig. Friso Ennio, consistente in una planimetria dell'area d'intervento, nell'elenco delle sorgenti di rumore e nella documentazione tecnica relativa alle attrezzature e ai macchinari;

**Preso atto** delle attrezzature e dei macchinari, che producono rumore e che consistono in una macchina perforatrice, in un penetrometro e in una unità di pompaggio, nonché della relazione tecnica;

**Visto** il "Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione", approvato con deliberazione G.M. n. 148 del 28.3.2003;

**Accertato** che l'area di cantiere ricade in classe III del vigente "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia" del vigente "Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Chioggia", i cui limiti di rumorosità, in immissione, previsti dal DPCM 14 novembre 1997, in periodo diurno, sono di 60 dB(A);

C:\telegiur\dat\act\Autorizzazioni in deroga\Friso Ennio - 25.06.2014 - Orario.doc



# Città di Chioggia città d'arte

Vista la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004;

Visto il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto l'art. 7, L.R. 10.5.1999, n. 21, "Norme in materia di inquinamento acustico", che prevede la possibilità di derogare dai limiti consentiti su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

## AUTORIZZA

Il Sig. Friso Ennio, titolare del permesso di costruire n. 121/2013, Via Amendola 467 – Loc. B.go S. Giovanni - Chioggia, a **derogare ai limiti di orario**, così come previsto dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, **dalle ore 12,30 alle ore 14,30, dal giorno 02.07.2014 al 18.07.2014, sabati esclusi, per l'utilizzo di attrezzature e macchinari indicati dalla Ditta medesima e consistenti in una macchina perforatrice, in un penetrometro e in una unità di pompaggio da utilizzare nel cantiere a fini geotermici in Via Amendola 467, a B.go S. Giovanni - Chioggia.**

La presente autorizzazione non comprende la deroga ai limiti di rumore previsti dal Piano di Classificazione del territorio comunale (oggetto di eventuale separata autorizzazione), dal Codice Civile o da altri atti e/o Regolamenti comunali sul rispetto della quiete pubblica.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

In caso di mancato rispetto dei limiti temporali autorizzati, nonché dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, compito che con la presente viene demandato al Comando P.M. di Chioggia, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.



Il SINDACO  
(v. Giuseppe Casson)